

Cultura 2026 | Competitività, innovazione e digitalizzazione

SOSTENIBILITÀ NELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO

Lorenzo Ricciarelli
Vice Presidente Ordine Architetti P.P.C. Lucca

Specialista in Beni architettonici e del paesaggio

LuBeC è un evento di



Con la partecipazione di



Con il sostegno di



Main Sponsor





RESPONSABILITA'

Dal latino *respondere* «rispondere».



La nozione di **AMBIENTE** in senso non giuridico è particolarmente polisensa e può essere estesa fino a diventare evanescente. Del resto tutto è riconducibile all'habitat umano e naturale, alle condizioni ecologiche del globo o delle sue singole parti. Ma se da una tale accezione, in senso lato, l'ambiente poi diventa, come è diventato, oggetto di un diritto soggettivo, contenuto e delimitazione di competenze non può essere tutto, e quindi se ne deve dare un'accezione più stretta, ambiente in senso stretto.



AMBIENTE in senso lato: tutto l'habitat umano e l'equilibrio ecologico del pianeta e delle sue singole parti;

AMBIENTE in senso stretto: l'insieme dei profili attinenti all'habitat umano e all'equilibrio ecologico che, essendo assunti dall'ordinamento giuridico come meritevoli di particolare tutela, sono oggetto di specifiche competenze amministrative e situazioni giuridiche soggettive.



Resta comunque una notevole mobilità di confini, soprattutto connessi al passaggio da una concezione meramente **difensiva** ad una **attiva**.

Fra i problemi di confine il più evidente è quello con le nozioni che hanno trovato un assetto giuridico connesso con altri profili già rientranti fra le attribuzioni dei pubblici poteri: sia il **PAESAGGIO** che la disciplina **URBANISTICA** presentano notevoli punti di contatto con l'ambiente.



Per quanto riguarda il **PAESAGGIO** è evidente che i problemi di delimitazione della materia derivino da ragioni prevalentemente storiche. Ma è importante sapere che in assenza di un esplicito riferimento costituzionale, la **nozione di AMBIENTE** è stata tratta **dall'articolo 9 della Costituzione** e pertanto l'interferenza fra ambiente e paesaggio è connaturata anche alla genesi delle nozioni.

Articolo 9 Costituzione - *La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.*

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Rapporto circolare fra **spazio** (rectius paesaggio, territorio e ambiente) e **tempo** (patrimonio storico e artistico). In virtù della continuità del rapporto fra memoria del passato e progettualità per il futuro, i **beni** cui si riferisce l'articolo 9 della Costituzione sono quelli **comuni**.



Un medesimo territorio è suscettibile di interventi di matrice **paesaggistica, ambientale** o **urbanistica**. Spesso le forme di tutela coincidono e l'azione di trasformazione contiene in sé tre declinazione di un medesimo ambito cui si rivolge l'azione progettuale.

PAESAGGIO, AMBIENTE, TERRITORIO.

- prospettiva culturale;
- prospettiva sociale e naturalistica;
- prospettiva giuridica.



Per **PAESAGGIO** – si intende *il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni*. Si sottolinea così una forte rilevanza dei profili storico culturali ed estetico identitari, a discapito di quelli di più immediata rilevanza ecologica.

A livello internazionale ci si è posti in una prospettiva più ancorata ai profili ambientali. La **Convenzione Europea del Paesaggio** firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, adottando una definizione di paesaggio sostanzialmente rispondente a quella del **Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici**, afferma nel preambolo l'obiettivo di *pervenire ad uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente*.



Il diritto all'**AMBIENTE** si è formato anzitutto in sede soprannazionale. E' a partire dalla **Conferenza** organizzata dall'**ONU** a Stoccolma, nel 1972, nella quale venne adottata la **Dichiarazione sull'ambiente umano**, che muta l'approccio e vengono affermati come principi di carattere generale il **diritto fondamentale dell'uomo ad un ambiente che gli garantisca la dignità e benessere e il dovere dell'uomo di salvaguardare l'ambiente per le generazioni future**.

Da allora si sono moltiplicati i rapporti e le convenzioni a vocazione universale che hanno progressivamente definito dei **principi**.



RAPPORTO BRUNDTLAND

Dal nome del Primo Ministro Norvegese nel rapporto del 1987 elaborato dalla Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo istituita su mandato dell'Assemblea Generale ONU, nel rapporto si afferma la nozione di **SVILUPPO SOSTENIBILE**.

E' **sostenibile** lo sviluppo in grado di **soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri**.

TESTO UNICO AMBIENTE – D.Lgs 152/2006

Art. 3-quater. Principio dello sviluppo sostenibile

1. Ogni attività umana [...] deve conformarsi al **principio dello sviluppo sostenibile**, al fine di garantire che il **soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future**.
2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la **migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile**, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità **gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione**.





CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO– D.LGS 42/2004

Art. 1. Principi - La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

Art. 2. Patrimonio culturale - Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.




NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO – L.R. 65/2014

Art. 1. Oggetto e finalità - La presente legge detta le **norme per il governo del territorio** al fine di garantire lo **sviluppo sostenibile** delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte anche evitando il nuovo consumo di suolo, la **salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio** territoriale inteso come **bene comune** e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento del bene stesso, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future.

Il patrimonio territoriale è **bene comune** costitutivo dell'identità collettiva regionale di valore per le generazioni presenti e future.



L'alta densità del rapporto **patrimonio architettonico / superficie territoriale**, senza distinzione tra vincolato e non vincolato, genera il concetto di **patrimonio e città diffusi**. L'atteggiamento progettuale, l'assetto metodologico di qualsiasi processo di manutenzione, conservazione, trasformazione dei **Beni** dovrà dunque muovere da una radice comune basata sul presupposto **critico e responsabile**.



Recupero del significato profondo della locuzione **Beni Culturali** come proposta nel lontano 1967, che attribuisce al **Bene** una **testimonianza materiale avente valore di civiltà**. Questa visione muove verso un'azione di tutela di tipo **dinamico** in contrapposizione alla **visione statica ed estetizzante di bellezza** per certi versi affine all'idea di **sviluppo sostenibile**. Questa chiave di lettura ampia e dinamica consente di abbracciare, in una sintesi mai efficacemente risolta, non solo **le cose d'arte ed i Beni architettonici**, ma anche i **Beni paesaggistici, l'ambiente ed il governo del territorio**.




L'approccio **responsabile**, il **metodo critico** sono presupposto per la qualità e la sostenibilità del progetto. Se per un istante superiamo la logica del **vincolo conformativo**, dei **confini difensivi** imposti dalle norme, della tutela in senso stretto del **Bene comune** e riconduciamo l'attività progettuale ordinaria ad un approccio di tipo critico e responsabile, sarà facile comprendere l'incredibile contributo che la disciplina consolidata del Restauro dei Beni Culturali (tramandata con le Carte del Restauro), può apportare alla garanzia della **sostenibilità** di un progetto.



L'approccio responsabile si rivolge dunque al **patrimonio comune** che per la sua **salvaguardia** ha necessità di azioni progettuali **sostenibili**, cioè in grado di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri, e **generose**: tese cioè all'attuazione di un'azione dinamica che tuteli i valori identitari del passato e valorizzi i beni comuni a beneficio della collettività.



Il **coordinamento** strategico tra le amministrazioni centrali e quelle regionali, in ragione del potere concorrente Stato-Regioni, occupa un ruolo di assoluto rilievo, capace di incidere significativamente sull'efficacia dell'intero **sistema di gestione del patrimonio comune**. Appare dunque prioritario indagare questa dimensione dei rapporti interistituzionali attraverso un'efficace azione di ricerca volta ad individuare limiti e potenzialità degli attuali meccanismi di coordinamento e di collaborazione, onde prospettare, anche alla luce dell'esperienza maturata in altri Paesi, un **nuovo modello di governance** capace di incidere positivamente sulla **valorizzazione del patrimonio culturale**, restituendo efficacia ed efficienza all'intervento pubblico.



Sono tutte premesse del riconoscimento che **lo spazio, l'ambiente, il patrimonio culturale e il patrimonio territoriale sono beni comuni**, un patrimonio a beneficio di tutti per la crescita della vita sociale.

- **architettura** è terapia dello spazio;
- **architettura** è dispositivo sociale e specchio della società: offre spazi alla coesione e alla solidarietà;
- **architettura** è sintesi tra spazio fisico e leggi per frenare le tendenze appropriative e disgregatrici dei costruttori.

La ricerca, **la progettazione** e la costruzione **dell'ambiente** (pubblico e privato) migliore per i singoli **deve armonizzarsi** nelle sue ripercussioni e nelle sue conseguenze di lunga durata, **con l'ambiente pubblico**, tenendo conto altresì del **benessere** e della **salute** delle generazioni future.



Gli ambiti disciplinari della nostra professione sono di certo molteplici per cui spesso si è costretti a operare delle settorializzazioni utili alla definizione delle specificità di ciascun ambito. Tuttavia questa rappresenta una forzatura astratta e normativa che tenta di isolare ogni atto del fare Architettura, che attraversa trasversalmente la disciplina, e di costruirci attorno una sotto-disciplina. E' opportuno quindi non perdere mai di riferimento il filo conduttore che lega ogni momento di ciò che chiamiamo Architettura per ricondurre il ragionamento ad un unico motivo coerente, capace di legare insieme le molteplici istanze.

E' un atto di **responsabilità**.

GRAZIE